

Q u a d e r n i S o c i a l i

Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma

Guida alle Associazioni di Promozione Sociale: inquadramento giuridico e profili fiscali

“Le risposte alle domande più diffuse e frequenti di chi vuole costituire,
gestire e promuovere un'organizzazione di promozione sociale in provincia di Parma”

QS^{n. 2}



PROVINCIA
DI PARMA



“LA GUIDA COSTITUISCE UN UTILE STRUMENTO TEORICO E PRATICO PER TUTTI COLORO CHE, NELLA NOSTRA PROVINCIA, INTENDANO COSTITUIRE UN’ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SI TROVINO A GESTIRNE LA VITA ASSOCIATIVA. “

GLI AUTORI:

STEFANO BUSSOLATI (DOTTORE COMMERCIALISTA)

ALBERTO VALENTI (AVVOCATO)

ALBERTO ZUCCHINELLI (DOTTORE COMMERCIALISTA)

CURATORE:

FRANCESCO CAMATTINI (AVVOCATO)

Presentazione

L'associazionismo, in generale, è tutelato e garantito dalla Costituzione e dal codice civile. Le associazioni non riconosciute (di cui all'art. 36 e seguenti del c.c.) nel corso degli anni hanno avuto uno straordinario sviluppo. Nel 2000, l'approvazione della L. 383/2000 ha completato la legislazione a carattere settoriale: dopo la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale ed il volontariato, finalmente anche le associazioni di promozione sociale hanno la loro legge specifica.

La Regione Emilia-Romagna, nel 2002, ha approvato la legge regionale applicativa, fornendo quindi di una "cornice" normativa completa il nostro territorio, nel quale operano centinaia, migliaia di associazioni, i cui soci non la "pensano" tutti allo stesso modo né vivono tutti le stesse difficoltà ma hanno sicuramente tanti elementi comuni: la volontà di costruire un modello diverso di economia sociale, di sviluppo, di crescita della comunità, di promozione della partecipazione attiva dei cittadini.

La Provincia di Parma, grazie alla collaborazione degli esperti di Forum Solidarietà - Centro Servizi per il Volontariato Parma - ha realizzato questa guida che intende diventare uno strumento utile a fornire risposte ai quesiti più diffusi tra coloro che si trovano a dover costituire e/o gestire un'associazione di promozione sociale, con l'auspicio che tale strumento possa essere immediatamente fruibile dai volontari e dagli operatori che lo utilizzeranno per riuscire, in autonomia, a gestirne la vita sociale.

Tiziana Mozzoni
Assessore Coordinamento Servizi sociali
e sanitari della Provincia di Parma

Indice

| SEZIONE PRIMA | INQUADRAMENTO GIURIDICO | |
|--|--------------------------------|---------|
| 1. CHE COS'È UN ENTE NON-PROFIT? | | PAG. 08 |
| 2. CHE COS'È UN'ASSOCIAZIONE? | | PAG. 08 |
| 3. CHE DIFFERENZA C'È TRA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE? | | PAG. 08 |
| 4. COME PUÒ UN'ASSOCIAZIONE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA? | | PAG. 09 |
| 5. CHE COSA SONO I COMITATI? IN COSA SI DISTINGUONO DALLE ASSOCIAZIONI? | | PAG. 10 |
| 6. COS'È UNA FONDAZIONE? IN COSA SI DISTINGUE DA UN'ASSOCIAZIONE O DA UN COMITATO? | | PAG. 10 |
| 7. COSA SI INTENDE PER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 11 |
| 8. CON CHE FORMA DEVONO ESSERE COSTITUITE LE ASSOCIAZIONI PER ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 12 |
| 9. COME SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 12 |
| 10. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ ASSUMERE DIPENDENTI? | | PAG. 13 |
| 11. CHE LIBRI DEVE TENERE UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 13 |
| 12. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ STIPULARE CONVENZIONI? | | PAG. 14 |
| 13. QUALI ALTRI RAPPORTI PUÒ AVERE UN ENTE PUBBLICO CON UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 14 |
| 14. UNA PRO LOCO PUÒ ISCRIVERSI NEI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE? | | PAG. 14 |
| 15. COSA SI INTENDE PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO? | | PAG. 14 |
| 16. CHI PUÒ ISCRIVERSI AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO? | | PAG. 15 |
| 17. CHE VANTAGGI COMPORTA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO? | | PAG. 15 |
| 18. CHE DIFFERENZA C'È TRA UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ED UNA ONLUS? | | PAG. 16 |
| | | |
| SEZIONE SECONDA | PROFILI FISCALI | |
| 1. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEVE TENERE LIBRI CONTABILI? | | PAG. 18 |
| 2. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HA L'OBBLIGO DI FORMARE UN RENDICONTO? | | PAG. 18 |
| 3. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ ASSUMERE DIPENDENTI O COLLABORATORI? | | PAG. 19 |
| 4. COS'È UN RIMBORSO SPESE? QUALI CARATTERISTICHE DEVE POSSEDERE? (VD. SEZ. FAC-SIMILE) | | PAG. 20 |
| 5. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ COMMERCIALE? | | PAG. 21 |

| | |
|--|---------|
| 6. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL REA? | PAG. 21 |
| 7. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE È SOGGETTA AD IRES? | PAG. 21 |
| 8. UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE È SOGGETTA AD IVA? | PAG. 22 |
| 9. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE È SOGGETTA AD IRAP? | PAG. 23 |
| 10. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GODE DI AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE E DEI TRIBUTI LOCALI? | PAG. 23 |
| 11. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ ASSUMERE LA QUALIFICA DI ONLUS? | PAG. 24 |
| 12. E' POSSIBILE EFFETTUARE OFFERTE DEDUCIBILI AD UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE? | PAG. 24 |
| 13. UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUÒ BENEFICIARE DEL REGIME CONTABILE AGEVOLATO DELLA LEGGE 398/91? | PAG. 25 |
| 14. COSA OCCORRE FARE PER POTER USUFRUIRE DELLA LEGGE 398/91? | PAG. 25 |
| 15. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTABILI DEL REGIME EX L.398/91? | PAG. 25 |

SEZIONE TERZA

FAC-SIMILE

| | |
|--|---------|
| 1. FAC-SIMILE MODULI PER DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE | PAG. 28 |
| 2. FAC-SIMILE MODULI PER DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE | PAG. 30 |
| 3. FAC- SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO | PAG. 37 |
| 4. FAC- SIMILE DI STATUTO | PAG. 38 |
| 5. FAC-SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) | PAG. 43 |
| 6. FAC-SIMILE DI RIMBORSO SPESE | PAG. 45 |

SEZIONE QUARTA

ALLEGATI

| | |
|---|--------------------|
| 1. LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 383 | PAG. 48 |
| 2. LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 34/2002 | PAG. 60 |
| 3. TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI | PAG. 69 |
| 4. D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.633 | PAG. 74 |
| 5. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LEGGE 398/91 | PAG. 77 |
| 6. ELENCO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE NUMERI ED INDIRIZZI UTILI | PAG. 79 PAG. 95 |

NOTE TECNICHE

La presente guida è corredata di fac-simile relativi agli atti e ai documenti più importanti che un'organizzazione di promozione sociale deve stilare e presentare ai vari uffici competenti per la sua costituzione, per la sua conduzione ordinaria e straordinaria.

Per facilità di consultazione e per il taglio eminentemente pratico dato a questo strumento, esso è strutturato a “quesiti” e “risposte”.

Tale struttura viene riportata compiutamente nell'indice, dove ritroverete le domande che vengono poste più frequentemente da chi ha a che fare con le associazioni di promozione sociale (accanto ai quesiti, anziché il numero di pagina, viene indicato un numero progressivo per orientarsi all'interno della guida).

La guida è divisa in quattro sezioni: la prima e la seconda sezione, dedicate ai quesiti di cui sopra e alle risposte, la terza ai fac-simile, mentre la quarta ed ultima sezione è dedicata agli allegati: troverete la normativa di settore e un elenco aggiornato all'ottobre 2004 delle associazioni iscritte al registro di promozione sociale della provincia di Parma.

A chiusura della guida troverete un breve elenco di indirizzi e numeri di telefono utili relativi agli uffici competenti, ai quali più frequentemente si rivolgono le associazioni di promozione sociale.

La guida è disponibile sul portale dell'Amministrazione Provinciale di Parma (www.ente.provincia.parma.it).

Molte delle informazioni contenute in questa guida potranno essere approfondite ed ampliate grazie alla convenzione che l'amministrazione provinciale ha stipulato con Forum Solidarietà: ogni Venerdì pomeriggio presso gli uffici - e previo appuntamento telefonico (allo 0521.228330/287154) - per le questioni giuridiche e fiscali e del lavoro, i consulenti del centro sono a disposizione delle Associazioni di Promozione Sociale (la consulenza è gratuita); il giovedì pomeriggio, per le questioni assicurative, è a disposizione un esperto del centro.

Responsabile ambito giuridico-amministrativo
Forum Solidarietà
avv. Francesco Camattini

Sezione prima
Inquadramento giuridico

1. Che cos'è un ente non-profit?

Nel nostro ordinamento si può ritenere di essere in presenza di un ente non profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto (associazione, fondazione, comitato ecc.), i seguenti elementi:

- 1) perseguimento di uno scopo ideale, in assenza di finalità lucrative;
- 2) divieto di distribuzione di utili.

E' pertanto fondamentale che i soggetti non profit utilizzino in via esclusiva i propri fondi nel perseguimento dei fini previsti statutariamente. Ad esempio sarebbe in contrasto con la natura di un ente non profit il fatto che, le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residue in seguito allo scioglimento dell'ente venissero in qualsiasi modo, anche indiretto, distribuite fra i soci.

2. Che cos'è un'associazione?

Un'associazione è quel particolare ente non profit che trae la propria origine da un contratto (atto costitutivo) con cui una pluralità di soggetti decide di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale e, al tempo stesso, di disciplinare l'esistenza di tale ente con un insieme di regole (statuto) unanimemente condivise dai soci fondatori e dai successivi aderenti e conformi a quanto previsto in materia dal codice civile (artt.12-38) e dalle normative vigenti in materia.

Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (e pertanto aventi personalità giuridica v. artt.12-35 c.c.), e non riconosciute (e pertanto non aventi personalità giuridica v. artt.36-38 c.c.).

3. Che differenza c'è tra associazioni riconosciute e non riconosciute?

La principale differenza tra le prime e le seconde consiste nel fatto che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v. art.38 c.c.). Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione. Al momento questa rimane l'unica sostanziale prerogativa delle associazioni riconosciute in quanto anche l'altro beneficio originariamente concesso ad esse, e cioè la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari, è stato progressivamente esteso alle associazioni non riconosciute. (Dapprima con la legge quadro sul volontariato n.266/91 e successivamente con la legge Bassanini e con la conseguente abrogazione dell'art.17 c.c.).

Va detto infine che la legge n.383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale prevede,

all'art.6 comma 2, un particolare regime per le associazioni non riconosciute iscritte nei registri da essa previsti in base al quale, per le obbligazioni assunte da tali associazioni, la responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione e pertanto i creditori di questa dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.

4.Come può un'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?

La disciplina del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stata modificata dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e dalla successiva Circolare del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2001.

In primo luogo va detto che la competenza ad emanare il provvedimento di riconoscimento ed alla tenuta dei relativi registri spetta alle Regioni per le associazioni operanti nei settori attribuiti alla competenza regionale dal D.P.R. n.616/77 e per le associazioni le cui finalità statutarie si esauriscano in ambito regionale mentre spetta alle Prefetture negli altri casi per i quali erano in precedenza competenti gli organi dell'Amministrazione centrale ed in particolare i singoli Ministeri.

In tale ipotesi l'associazione dovrebbe presentare la domanda presso la Prefettura nella cui provincia è prevista la propria sede nazionale allegando copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo oltre ad una serie di documenti indicati dalla circolare ministeriale necessari per verificare che il patrimonio dell'associazione sia adeguato alla realizzazione dello scopo. In particolare dovranno essere allegati:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto;
- n.5 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.5 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico e devono rispettare in particolare le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute (v. in particolare artt. da 14 a 35 c.c.) nonché le indicazioni previste dalla sopracitata circolare ministeriale.

Entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda il Prefetto dovrà provvedere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o comunque chiedere integrazioni della documentazione presentata.

In caso, invece, di competenza della Regione la relativa domanda dovrà essere inoltrata al Presidente della Regione ove l'associazione ha sede allegando la seguente documentazione:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- n.2 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.2 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

Anche in tale ipotesi il Presidente della Regione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Che cosa sono i comitati? In cosa si distinguono dalle associazioni?

Il comitato è un altro tipo di soggetto non-profit, (disciplinato dagli articoli da 39 a 42 del codice civile) e si caratterizza rispetto all'associazione principalmente per il fatto di essere in genere costituito per scopi temporanei o comunque di breve durata (es.comitato per la celebrazione di festeggiamenti o per la realizzazione di un monumento ecc.) e per la prevalenza in esso dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. Nella maggior parte dei casi, infatti, il comitato prende inizio da una pubblica raccolta di fondi, promossa da alcuni soggetti (promotori) cui aderisce una pluralità di persone (sottoscrittori). Il patrimonio così costituito verrà poi amministrato e destinato alla realizzazione degli scopi originariamente previsti da un ristretto numero di persone (organizzatori).

Può pertanto accadere che l'apporto delle persone, o quantomeno della maggiorparte di esse (sottoscrittori), sia minimo e praticamente limitato alla sola elargizione in denaro, in tal caso la differenza dall'associazione risulta evidente ma può anche verificarsi il caso di comitati che si siano costituiti con le anzidette modalità ma che si diano poi una regolamentazione interna ben più vicina a quella dell'associazione (es.elezione democratica degli organizzatori, rinnovo periodico cariche, svolgimento periodico di un'assemblea dei sottoscrittori membri del comitato ecc.) ed in tal caso le due figure potrebbero anche arrivare a confondersi.

6. Cos'è una fondazione? In cosa si distingue da un'associazione o da un comitato?

La fondazione è un ente senza scopo di lucro (disciplinato, come l'associazione riconosciuta, dagli articoli da 14 a 35 del codice civile) caratterizzata, in parziale analogia con quanto accade per il comitato, dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità.

Essa trae origine da un iniziale atto di fondazione con cui una o più persone deliberano la destinazione del patrimonio ad un determinato fine. Tale costituzione può avvenire per

atto tra vivi o per testamento (fondazione testamentaria) e con esso, oltre a determinare l'entità del patrimonio destinato si fissano pure le regole che dovranno disciplinare l'organizzazione della fondazione stessa. Come per l'associazione riconosciuta è richiesta, per la costituzione, la forma dell'atto pubblico. Anche la fondazione ottiene il riconoscimento attraverso un decreto con un procedimento analogo a quello previsto per le associazioni. A differenza di queste va detto peraltro che la fondazione non può operare come ente non riconosciuto ma deve necessariamente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. In ciò consiste principalmente la distinzione tra fondazione e comitato che è per moltissimi aspetti simile alla fondazione ma che è caratterizzato dal fatto di operare come ente non riconosciuto.

7. Cosa si intende per associazione di promozione sociale?

La figura dell'associazione di promozione sociale è stata introdotta nel sempre più variegato mondo del non profit dalla **legge n.383 del 2000**.

Tale normativa cerca di inquadrare, istituendo anche in questo caso la possibilità di iscrizione in appositi registri, le associazioni che operino sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di **utilità sociale** (ambito certamente più ampio di quello entro cui sono inserite le associazioni di volontariato o le Onlus).

Sulla falsariga di quanto già era stato previsto per le organizzazioni di volontariato, viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute nell'art.3 della stessa.

Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione, contenuta nell'art.6 comma 2, della **responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'associazione di promozione sociale** nei confronti dei terzi creditori.

In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione e solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.

Va infine detto che la legge 383/2000 prevede che vengano istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale, **non solo su base regionale e provinciale** (come accade per il volontariato), **ma anche su base nazionale**.

A livello nazionale si è provveduto con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/11/2001 n.471.

A livello regionale è intervenuta, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la **legge regionale n.34/2002** che non solo ha istituito i registri su base regionale e provinciale ma ha anche previsto, all'art.5, la facoltà per i Comuni di istituire **registri comunali** di associazioni

di promozione sociale che comprendano, non solo le associazioni già iscritte nei registri regionali e provinciali aventi sede nel territorio del Comune, ma anche associazioni non iscritte in altri registri che facciano apposita richiesta e che posseggano i requisiti previsti dalla legge stessa. Naturalmente l'iscrizione nei soli registri comunali consentirà di accedere a benefici solo per quanto riguarda i rapporti con il Comune sia dal punto di vista delle convenzioni che delle eventuali riduzioni da tributi.

La suddetta legge regionale ha inoltre ulteriormente precisato, all'art.2 comma 1 gli ambiti nei quali le associazioni di promozione sociale devono svolgere le proprie attività esplicitando in tal modo il termine attività di "utilità sociale" previsto dalla sopracitata legge n.383/2000.

8. Con che forma devono essere costituite le associazioni per iscriversi al registro delle associazioni di promozione sociale?

Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite con atto scritto ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 1 della L.n.383/2000 e dalla stessa L.R.n.34/2002.

In realtà successive delibere della giunta regionale precisano che tale atto scritto debba avere data certa e inoltre va detto che tutte le normative che concedono comunque agevolazioni di natura fiscale ad associazioni di questo tipo (v.fra le altre l'art.5 del D.Lgs.n.460/97 in materia di enti non commerciali di tipo associativo) richiedono la forma minima della **scrittura privata registrata**. Pertanto si ritiene in ogni caso assolutamente consigliabile la costituzione con tale formalità. Non sarà quindi necessario l'atto pubblico ma potranno bastare un atto costitutivo ed uno statuto sottoscritti dai soci fondatori e registrati all'Ufficio del Registro (a Parma si trova in strada Quarta) con il pagamento della relativa imposta (si aggira fra i 130 e 140 euro). L'atto costitutivo e lo statuto dovranno inoltre contenere i requisiti previsti dall'art.3 comma 1 L.n.383/2000 ed in particolare le previsioni statutarie dovranno essere ispirate a principi di "democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati" con particolare riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Va detto che per ottenere l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è necessario che l'**associazione sia costituita e svolga attività da almeno un anno**.

9. Come si chiede l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale? (vedi sez. fac-simile)

Per chiedere l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione

dettagliata sull'attività svolta dall'associazione nonché una scheda da compilarsi sulla base di un modello fornito dalla Regione. La domanda andrà indirizzata al Presidente della Provincia (per le associazioni aventi sede ed operanti sul territorio provinciale) o al Presidente della Regione (per le associazioni operanti in ambito regionale) nonché al Sindaco del Comune presso cui ha sede l'associazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Comune deve far pervenire alla Provincia o alla Regione il proprio parere sull'iscrivibilità dell'associazione richiedente. Decorso tale termine Provincia o Regione prescindono dal parere e si pronunciano comunque in merito all'iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda (per ciò che concerne le domande v. sez. fac-simile).

10. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti?

L'art.18 della legge n.383/2000 prevede che le associazioni di promozione sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Tale normativa si differenzia al riguardo da quella prevista in materia di associazioni di volontariato per le quali è assolutamente incompatibile la qualifica di socio con la percezione di una qualsiasi forma di retribuzione da parte dell'associazione. Le associazioni di volontariato possono infatti avvalersi del contributo di personale retribuito che non faccia parte dell'associazione unicamente "nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta" anche in tal caso ferma restando la necessaria prevalenza dell'attività prestata dai volontari su quella del personale retribuito.

11. Che libri deve tenere un'associazione di promozione sociale?

Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l'obbligo di tenuta di particolari libri né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di promozione sociale. In ogni caso si ritiene assolutamente consigliabile, sia per ragioni di trasparenza che per il rispetto dei principi ispiratori della legge, anche ai fini dell'iscrizione dell'associazione nei registri delle associazioni di promozione sociale, la tenuta **di un registro soci, di un registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea, del consiglio direttivo oltre che del Collegio dei Revisori e dei Provisori qualora tali organi risultino costituiti.**

12. Un'associazione di promozione sociale può stipulare convenzioni?

Ai sensi dell'art.30 della legge n.383/2000 e degli artt.12 e 13 della legge regionale dell'Emilia Romagna n.34/2002 è **possibile per le associazioni di promozione sociale stipulare convenzioni con gli enti pubblici** (es. Comune, Provincia, Ausl ecc.) per la "gestione di attività di promozione sociale verso terzi". L'associazione, oltre a dover dimostrare "attitudine e capacità operativa" dovrà risultare iscritta da almeno sei mesi al registro delle associazioni di promozione sociale e dovrà stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti prevista dall'art.30 commi 3,4 e 5 della legge n.383/2000 (gli oneri relativi saranno poi coperti dall'ente pubblico con cui si stipula la convenzione).

13. Quali altri rapporti può avere un ente pubblico con un'associazione di promozione sociale?

Oltre alle convenzioni è possibile che, ai sensi dell'art.9 della L.R.n.34/2002, la Regione o le Province assegnino **contributi finanziari** alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri per la realizzazione di progetti specifici. L'art.8 della suddetta legge prevede inoltre la possibilità per gli enti pubblici di concedere ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri **spazi ed attrezzature** appartenenti al loro patrimonio anche a titolo gratuito per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

14. Una pro loco può iscriversi nei registri delle associazioni di promozione sociale?

La più volte citata L.R.n.34/2002, con l'art.21 comma 4, ha previsto l'abrogazione dell'albo regionale delle pro loco le quali **andranno pertanto a confluire nel registro delle associazioni di promozione sociale** ai sensi del successivo art.22. Sia per le pro loco già iscritte che per quelle che chiederanno in futuro l'iscrizione nei registri sarà richiesto e verificato il rispetto dei requisiti previsti in genere per le altre associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento ai requisiti statutari ed alla democraticità dello stesso.

15. Cosa si intende per associazione di volontariato?

In senso più ampio può ritenersi associazione di volontariato qualsiasi associazione composta unicamente da soci volontari, che pertanto prestino il proprio apporto all'associazione in modo assolutamente gratuito senza percepire alcun tipo di retribuzione nemmeno per via indiretta.

In realtà va detto che ormai da anni, in seguito all'approvazione della legge n.266/91, viene chiamata associazione di volontariato, in senso più tecnico, solo ogni associazione che sia iscritta, o che quantomeno possa astrattamente iscriversi, ai registri previsti dalla suddetta

normativa e dalle successive normative regionali che hanno recepito i principi sanciti dalla legge n.266/91. Per l'Emilia-Romagna bisogna far riferimento, in merito, alla Legge Regionale n.37/96.

16. Chi può iscriversi al registro del volontariato?

Possono iscriversi al registro regionale o provinciale, a seconda dell'ambito territoriale in cui opera l'associazione, le associazioni che svolgono attività nei settori previsti dall'art.2 della L.R.n.37/96 e precisamente: 1) socio-assistenziale; 2) sanitario; 3) tutela e promozione dei diritti; 4) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; 5) attività educative; 6) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali; 7) protezione civile; 8) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative. L'associazione deve comunque operare per fini di solidarietà. La delibera della giunta regionale n.2436 del 7/10/1996 ha successivamente illustrato il contenuto di tale requisito anche utilizzando alcuni esempi. Ciononostante permangono nella prassi alcune situazioni concrete in cui risulta tuttora difficile comprendere se gli scopi perseguiti possano essere ritenuti solidaristici ai sensi della sopraccitata normativa in particolare per le associazioni operanti in settori come quello culturale, sportivo o ricreativo in cui il fine di solidarietà non può ritenersi intrinseco.

L'associazione deve inoltre essere composta unicamente da volontari. Ciò non esclude che essa si possa avvalere del contributo di personale retribuito ma tale possibilità potrà verificarsi solo "nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta" (v.art.3 comma 4 L.266/91). In ogni caso l'apporto dei volontari dovrà essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito.

L'apporto dovrà inoltre essere personale e pertanto potranno essere socie unicamente persone fisiche e non persone giuridiche (con l'eccezione degli organismi di coordinamento o collegamento per i quali l'iscrivibilità è espressamente prevista dall'art.2 della L.R.37/96). Va sottolineato infine che **l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge n.266/91.**

17. Che vantaggi comporta l'iscrizione nel registro del volontariato?

I vantaggi sono di vario genere e sono previsti sia dalle leggi n.266/91 e L.R.n.37/96 che dal Decreto Legislativo n.460/97 con cui si introduce la figura delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). In sintesi:

- La legge 266/91 prevede innanzitutto un trattamento di favore dal punto di vista fiscale (in particolare esenzione da Iva per le attività effettuate nel perseguimento degli scopi

istituzionali, esenzione da imposta di bollo e di registro, esenzione da Irpeg per attività commerciali e produttive marginali ecc.) oltre alla possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per le associazioni iscritte da almeno sei mesi.

- La legge regionale 37/96, oltre a disciplinare più nel dettaglio la stipula delle convenzioni, prevede poi ulteriori agevolazioni nei rapporti con gli enti pubblici come la possibilità per gli stessi di concedere in comodato beni o attrezzature pubbliche alle associazioni o di concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti.

Il decreto legislativo 460/97 istituisce il nuovo soggetto della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e prevede che ogni associazione iscritta nei registri del volontariato possa avvalersi della qualifica di Onlus "di diritto" senza necessità di alcun adempimento.

18. Che differenza c'è tra un'associazione di promozione sociale ed una Onlus?

In primo luogo va detto che la Onlus è un soggetto che è stato introdotto dal sopracitato decreto legislativo n.460/97 con rilevanza esclusivamente fiscale. Quindi, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.460/97 possono rientrare nell'ambito Onlus varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico come associazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociali che operino negli ambiti descritti dal suddetto art.10 nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che abbiano adeguato lo statuto includendo le previsioni richieste da tale normativa.

L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus viene effettuata inviando un'apposita comunicazione, reperibile fra l'altro sul sito del ministero delle Finanze, alla Direzione Regionale delle Entrate.

Come già ricordato le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono Onlus "di diritto" e come tali, per poter godere del trattamento riservato alle Onlus, sono esonerate dall'obbligo dell'invio della comunicazione.

Al contrario le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri non sono Onlus di diritto e pertanto qualora abbiano i requisiti previsti dalla normativa sulle Onlus ed intendano godere dei relativi benefici dovranno agire come qualsiasi altra associazione inviando la relativa comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate. In tal caso è consigliabile peraltro attendere un positivo riscontro da parte della D.R.E. prima di avvalersi della qualifica di Onlus nei rapporti con i terzi. Peraltro va detto che anche l'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale consente di godere del beneficio della **deducibilità delle donazioni** in analogia a quanto previsto per le Onlus (i soggetti che effettuano donazioni nei confronti di un'associazione di promozione sociale possono portare in detrazione quanto donato alla stessa).

Sezione seconda

Profili fiscali

1. Un'associazione di promozione sociale deve tenere libri contabili?

Poiché una associazione di promozione sociale gestisce denaro a vario titolo, essa deve tenere una ordinata contabilità, indispensabile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale. Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

- presenza dei documenti giustificativi delle spese;
- gestione finanziaria operata prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari);
- attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (generalmente il tesoriere).

Si sottolinea che il rendiconto annuale, le scritture contabili e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili (ad esempio ai fini Irap) o soggetti a ritenuta di acconto, importi esposti in bilancio per i quali l'ente riteneva di non avere alcun obbligo fiscale. I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso.

Quale libro contabile è consigliabile scegliere?

La scelta del sistema di rilevazione contabile dipende anche dalle dimensioni dell'associazione: qualora i movimenti finanziari si manifestino in numero limitato nel tempo, potrà risultare opportuna, per semplicità, la registrazione delle operazioni in corso d'anno su un registro di prima nota mediante il criterio di cassa, cioè nel momento in cui vi è l'effettivo movimento di denaro.

Se la complessità dell'attività associativa lo richiede (ed in presenza di un amministratore esperto in materia contabile) si potrà utilizzare il criterio di competenza, come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni, nel momento in cui esse sorgono, su un libro giornale con il metodo della partita doppia.

2. Un'associazione di promozione sociale ha l'obbligo di formare un rendiconto?

Le associazioni di promozione sociale (A.P.S.) devono redigere un rendiconto economico-finanziario. In esso vanno obbligatoriamente indicate tra l'altro le risorse economico-finanziarie costituite prevalentemente da:

- quote e contributi degli associati,
- eredità, donazioni e legati,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici, anche in regime di convenzione ed accreditamento,

- altre entrate e proventi compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Non esiste una forma predeterminata di rendiconto ma le funzioni dello stesso sono quelle di:

- rappresentare la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'associazione,
- fornire informazioni, anche complementari, ai destinatari del bilancio stesso,
- consentire un'analisi interna ed esterna sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta.

Si segnala inoltre che la Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è recentemente intervenuta per fornire una guida alla redazione del bilancio degli enti no-profit, a cui si fa rimando per un ulteriore approfondimento.

Non esistono termini di legge per l'approvazione del rendiconto, se non quello eventualmente stabilito dallo statuto sociale.

Il rendiconto non deve essere pubblicato né depositato presso alcun ente od ufficio pubblico; deve però essere **conservato** presso la sede della associazione (o presso il legale rappresentante) per:

a. essere liberamente consultato dai soci;

b. inoltrato alle autorità competenti, quali:

1. Provincia o Regione quale Associazione di Promozione Sociale iscritta al relativo albo;
2. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di caluse contrattuali o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e bilancio a fronte dell'elargizione di contributi.

Infine, le associazioni di promozione sociale devono redigere un rendiconto separato per ciascuna manifestazione pubblica durante la quale abbiano raccolto fondi, anche mediante vendita di beni di modico valore o prestazioni di servizi a terzi.

3. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti o collaboratori?

La Legge 383/2000, all'art. 18, dispone che le A.P.S. debbano avvalersi prevalentemente dell'opera dei volontari; tuttavia esse possono, in caso di particolare necessità, anche assumere dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, anche soci.

Non sussiste, pertanto l'analogia limitazione vigente a carico delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91, le quali non possono in alcuna forma retribuire le prestazioni dei propri soci, salvo la corresponsione di rimborsi spese.

Il ricorso alle prestazioni di terzi da parte delle A.P.S. è, pertanto, ammesso mediante una delle seguenti forme contrattuali:

- a) rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (*es. borse di studio*);
- b) rapporto di lavoro a progetto (*ex collaborazione coordinata e continuativa*);
- c) rapporto di prestazione d'opera professionale;
- d) rapporto di prestazione d'opera occasionale.

In ogni caso dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normati-

ve fiscali e previdenziali (apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.), al pari di ogni altro committente o datore di lavoro.

4. Cos'è un rimborso spese? Quali caratteristiche deve possedere? (vedi sez. fac-simile)

Non esistono regole particolari, valide per gli enti non commerciali e quindi per le A.P.S., che definiscano le caratteristiche e le modalità di erogazione di un rimborso spese. Pertanto si applicano, per analogia, le stesse regole vigenti per i **rimborsi ai dipendenti** delle imprese. Innanzitutto è opportuno che:

1. Le spese rimborsate siano autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; la autorizzazione non necessariamente deve essere preventiva, ma può essere anche fornita successivamente;
2. La associazione, attraverso i suoi organismi decisionali, abbia fissato preventivamente le regole e i limiti di tali rimborsi: (*ad esempio tariffa chilometrica*). Tali decisioni vanno verbalizzate e riportate sui registri delle deliberazioni assembleari o di consiglio e debbono valere per tutti gli associati e i terzi, salvo eccezioni debitamente giustificate.
3. Ogni rimborso sia documentato: per gli acquisti o le spese sostenute a favore dell'associazione deve sussistere, quale riscontro oggettivo, il relativo scontrino, ricevuta o fattura.

Ecco alcuni casi che si presentano abbastanza di frequente (*vd. anche fac-simile allegato*):

VIAGGI: se il viaggio viene effettuato con mezzi propri è ammesso il rimborso chilometrico, che varia in funzione della marca e modello di autoveicolo utilizzato, e del n° di Km percorsi in un anno. Non debbono comunque essere superati i limiti massimi stabiliti dalle tariffe A.C.I.

La documentazione in questo caso e' costituita da un prospetto riassuntivo nel quale siano riportati:

- 1) data e ora del viaggio;
- 2) motivo del viaggio;
- 3) luogo di partenza e di arrivo, oppure descrizione degli spostamenti effettuati;
- 4) n° di chilometri percorsi e totale del rimborso chilometrico risultante.

Quando il viaggio viene compiuto con mezzi diversi dal proprio, occorre allegare alla richiesta di rimborso i relativi documenti (biglietto del treno, aereo, ecc.).

VITTO ED ALLOGGIO: nel caso di spese sostenute per pasti o alloggio occorre allegare la relativa ricevuta, opportunamente intestata al colui che richiede il rimborso.

In mancanza delle precauzioni ed adempimenti di cui sopra, l'amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tali somme come compensi imponibili, e conseguentemente contestare le seguenti infrazioni:

1. mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto, quando prevista;
2. mancata presentazione del mod. 770 dei sostituti d'imposta;

3. mancata indicazione, da parte del percettore, di tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.

Si sconsiglia infine di effettuare rimborsi di tipo forfettario, risultando assenti norme specifiche in materia, al fine di evitare il rischio di eventuali contestazioni fiscali del genere sopradescritto.

5. Un'associazione di promozione sociale può svolgere attività commerciale?

Gli enti non commerciali hanno la possibilità, se il loro statuto lo consente, di svolgere in parallelo all'attività istituzionale, un'attività di natura "imprenditoriale". La finalità di tali attività è quella di reperire fondi da destinare totalmente all'esercizio di attività istituzionale.

L'art. 4 della legge n. 383/2000 menziona le possibili modalità di finanziamento delle associazioni di promozione sociale e al punto f) cita quale risorsa economica i proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi rivolte sia agli associati che a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

A differenza di quanto previsto per le ONLUS, non esiste inoltre alcuna limitazione per i proventi commerciali derivanti da attività direttamente connesse.

In merito al quesito proposto, si ricorda infine che anche le associazioni di promozione sociale possono considerare attività non commerciali alcune attività para-istituzionali quali:

- le raccolte occasionali di fondi,
- i rapporti in convenzione con enti pubblici,
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni sempre che l'A.P.S. sia iscritta ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni,
- le prestazioni di servizi a pagamento nei confronti dei soci (per un approfondimento di questi temi vd. quesiti successivi).

6. Un'associazione di promozione sociale deve iscriversi al registro delle imprese e al REA?

L'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo è obbligatoria per quegli enti che pur non avendo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, esercitano un'attività economica commerciale, artigianale e/o agricola. Pertanto per una A.P.S. vi sarà l'obbligo di tale iscrizione solo nel caso vi sia esercizio di attività commerciale. In tale caso dovrà essere compilato il modello R di "denuncia al REA" di associazione od ente.

7. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IRES?

Le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000, in quanto enti non commerciali, sono soggette ad IRES (Imposta sul

Reddito delle Società) per gli eventuali redditi fondiari (immobili affittati od utilizzati direttamente), di capitale - quando non è tassato alla fonte, di impresa e per i redditi diversi.

Per le A.P.S., in ogni caso, non sono considerati proventi commerciali le quote ed i contributi associativi. Inoltre, alle A.P.S. si applicano le seguenti norme agevolative:

– **RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI** – non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche dietro offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore (Art. 143, 3° comma, lett. a) D.P.R. 917/86).

– **CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** – non sono tassati i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in convenzione o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali delle A.P.S. (Art. 143, 3° comma, lett. b) D.P.R. 917/86 - Attenzione: non esiste una analoga norma esentativa ai fini IVA)

– **PRESTAZIONI AI SOCI** – non sono tassati i corrispettivi riscossi a fronte di prestazioni di servizi erogate ai soci della A.P.S. o di altre associazioni facenti parte della stessa federazione nazionale, ed ai loro familiari conviventi (individuabili ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), quando tali attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente (Art. 148 D.P.R. 917/86 – art. 20 L. 383/2000).

GESTIONE DI BAR ED ORGANIZZAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI.

L'esenzione di cui sopra non opera, tra le altre, per le somministrazioni di pasti e bevande e per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici: queste attività, pertanto, sono soggette a tassazione ordinaria (con possibilità di opzione per regimi forfetari quali quello ex L. 398/91). Anche la gestione di bar all'interno di un circolo, per costante orientamento ministeriale, è da ritenere esclusa dall'esenzione (seppure in presenza di giurisprudenza non univoca). Sussiste, in ogni caso, l'esenzione dalle imposte sui redditi ed IVA per la gestione del bar e per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (in questo caso l'esenzione non opera ai fini IVA) qualora queste attività siano svolte nei confronti dei soli soci e l'A.P.S. sia affiliata ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 287/91. Infine, alle A.P.S. si applicano le norme di perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149 D.P.R. 917/86), qualora nel periodo d'imposta si eserciti prevalentemente attività commerciale. A tali fini si tiene anche conto della eventuale prevalenza dei ricavi, dei costi e del patrimonio afferenti le attività commerciali rispetto alle entrate, le uscite ed il patrimonio utilizzato per le finalità istituzionali (non commerciali) dell'ente.

8. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IVA?

Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 sono soggette ad IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa (art. 4 D.P.R. 633/72). Ciò significa che vanno

assoggettate ad IVA tutte quelle attività per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- professionalità (intesa come esercizio abituale dell'attività d'impresa, anche se non esclusiva);
- mediante l'ausilio di una organizzazione specifica.

In assenza dei suddetti requisiti, le attività commerciali esercitate non saranno soggette ad IVA ma eventualmente tassate solamente ai fini IRES quali attività d'impresa occasionali.

Per le A.P.S. sussistono infine le medesime agevolazioni previste ai fini IRES in tema di quote associative, prestazioni di servizi ai soci ed ai loro familiari -*valgono in particolare le medesime considerazioni in tema di gestione di bar all'interno di circoli* - e perdita della qualifica di ente non commerciale (vd. punto precedente).

9. Un' associazione di promozione sociale è soggetta ad IRAP?

Le A.P.S. iscritte ai registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 sono soggette ad IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) quando:

a) svolgono una attività commerciale **in via continuativa**, anche se non prevalente: in questo caso la base imponibile è calcolata secondo il cosiddetto criterio "di bilancio", ovvero pari alla differenza tra ricavi e costi dell'attività commerciale aumentata del costo del lavoro (dipendenti, lavoratori a progetto e prestatori d'opera occasionali), al netto di una deduzione pari ad Euro 2.000 per ogni dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (*tale deduzione compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi annui inferiori ad Euro 400.000,00*);

b) **comunque** se erogano retribuzioni di lavoro dipendente o assimilati (es. borse di studio), compensi per prestazioni a progetto (ex co.co.co.) o di lavoro autonomo occasionale. In tal caso la base imponibile è determinata dalla sommatoria degli importi lordi riferibili ai costi del lavoro sopraelencati.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (*diminuita di una franchigia di Euro 7.500,00 qualora la stessa base imponibile non superi l'importo di Euro 180.759,91*) l'aliquota che, a livello nazionale, è a tutt'oggi fissata al 4,25%. Le singole regioni possono tuttavia stabilire aliquote differenziate (*l'Emilia Romagna prevede l'aliquota agevolata del 3,50% per le ONLUS e le Cooperative Sociali*). Al versamento dell'imposta, a saldo ed in acconto, è collegato l'obbligo di presentazione della dichiarazione (in via telematica) nei termini stabiliti dalla legge.

10. Un' associazione di promozione sociale gode di agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali?

Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 ad oggi non godono di particolari agevolazioni ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA: sono pertanto soggette all'imposta di Registro, di Bollo, Concessioni Governative, ecc. senza alcuna eccezione.

Per quanto riguarda i tributi locali, l'art. 23 della L. 383/2000 prevede che gli enti locali

possano deliberare riduzioni (non esenzioni) sui tributi di propria competenza nei confronti delle A.P.S.: si tratta, quindi, di verificare caso per caso se il Comune, provincia o la regione abbiano disposto riduzioni particolari in materia di I.C.I., Tassa Rifiuti, TOSAP, Imposta di Pubblicità, eccetera.

Per quanto riguarda in particolare l'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) l'art. 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992 prevede che gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive da parte di enti non commerciali siano esentati da imposta. La norma ha per oggetto sia gli immobili di proprietà che quelli utilizzati in altra forma (comodato, locazione): in questo ultimo caso il beneficio si trasferisce al proprietario del bene, salvo che il Comune abbia disposto, con proprio regolamento, **una limitazione al beneficio dell'esenzione** attribuendolo solamente nei casi di possesso diretto dell'immobile da parte dell'ente.

11. Un'associazione di promozione sociale può assumere la qualifica di ONLUS?

Diversamente dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91, la iscrizione delle A.P.S. negli appositi registri non fa assumere automaticamente la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Sarà onere, pertanto, della singola associazione valutare la sussistenza dei requisiti necessari per poter richiedere l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS (ambito di operatività, presenza di particolari clausole statutarie, ecc.) e per poter conseguentemente usufruire delle disposizioni agevolative collegate all'iscrizione: detraibilità delle erogazioni liberali, detassazione delle attività commerciali direttamente connesse, esenzione da bollo, imposta di registro, ecc..

Si segnala, peraltro, che per le A.P.S. vige un sistema di detraibilità delle erogazioni liberali analogo a quello previsto per le ONLUS (*vd. infra*).

12. E' possibile effettuare offerte deducibili ad un'associazione di promozione sociale?

Analogamente alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91 (ONLUS di diritto), anche le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle A.P.S. possono essere detraibili/deducibili dalle imposte sui redditi da parte del donante.

A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:

PERSONE FISICHE Per esse e' riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF (*art. 15, comma 1°, lett. i-quater; D.P.R. 917/86*) pari al 19% dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di Euro 2.065,83 (max detraibile: Euro 2.065,83 X 19% = Euro 392,51). Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale (*bonifico o bollettino di c/c postale*), o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di credito).

IMPRESE E' ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (*ai fini IRES - art. 100, comma*

2°, lett. l, D.P.R. 917/86) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, ad Euro 1.549,37 od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore tra i due valori). Esempio:

1. Reddito di impresa = Euro 25.000,00: max. deducibile Euro 1.549,37;

2. Reddito di impresa = Euro 1.500.000,00: max. deducibile Euro 30.000,00 (2%).

Diversamente dalle ONLUS non è prevista la deducibilità delle offerte in natura effettuate nei confronti delle A.P.S. Si consiglia, infine, il rilascio di una ricevuta (*vd. anche fac-simile allegato*) dalla quale si rilevi la qualifica di A.P.S. e siano indicati gli estremi normativi di riferimento. L'intera documentazione relativa alla donazione deve essere **conservata** dal soggetto donante e dalla A.P.S. entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).

13. Un'associazione di promozione sociale può beneficiare del regime contabile agevolato della legge 398/1991?

Le A.P.S., in qualità di associazioni senza scopo di lucro e/o associazioni sportive dilettantistiche e/o pro-loco, che hanno conseguito proventi commerciali nell'anno precedente fino ad un certo limite, possono applicare il regime forfetario della Legge 398/1991.

L'art. 90, comma 2, della Legge Finanziaria 2003 ha elevato a 250.000,00 Euro il tetto dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991.

14. Cosa occorre fare per poter usufruire della legge 398/91?

Esercitare l'opzione per il regime contabile agevolato mediante il modulo AA7/6 dell'Ufficio I.V.A. o all'atto dell'apertura della partita I.V.A. o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.; vale comunque la regola del comportamento concludente.

L'esercizio dell'opzione va inoltre comunicato all'Ufficio SIAE competente per territorio tramite raccomandata. Validità = 5 anni dall'1/1/2000.

Al termine del periodo rinnovo tacito di anno in anno. L'opzione può essere revocata con gli stessi adempimenti previsti per l'attivazione oppure cessa in modo naturale quando in corso d'anno viene superato il tetto di 250.000,00 Euro di proventi, con effetto dal mese successivo.

15. Quali sono le agevolazioni fiscali e contabili del regime ex l.398/91?

- I soggetti sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14,15,16,18 e 20 del DPR n.600/73, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n.633/72.

- I soggetti che fruiscono dell'esonero devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di

attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11/2/97, opportunamente integrato. I suddetti soggetti annotano distintamente nello stesso modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile e le plusvalenze patrimoniali.

- Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'I.V.A. entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art.17 del D.Lgs. n. 241/97.

- Per i proventi soggetti all'I.V.A. l'imposta si applica con le modalità di cui all'art.74, comma 6, DPR 633/72, ossia senza dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione e con versamento trimestrale con detrazione forfettaria del 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e per i diritti televisivi (abbattimento di un terzo).

- Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare a norma dell'art.39 del DPR n. 633/72 e dell'art.22 del DPR n.600/73, ma non vi è obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.

- Sussiste l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (uno dei requisiti previsti dall'art.148 comma 8 del TUIR per usufruire delle agevolazioni fiscali) con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi della tecnica contabile; deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale. Non è obbligatorio ma consigliato trascriverlo su un registro vidimato.

Alle APS, che svolgono attività sportiva dilettantistica, si può applicare quanto disposto dall'art. 37, comma 2, Legge 342/2000, in materia di **proventi non imponibili**.

Non concorrono infatti a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo di Euro 51.645,69:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi in conformità dell'art. 143, comma 3, lett. a), TUIR.

Da rilevare inoltre che:

- è stato eliminato il riferimento alla occasionalità e saltuarietà dei proventi (circ.min.207/E),
- occorre riconsiderare la tassabilità I.V.A. di tali manifestazioni, almeno per quanto riguarda i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali fermo restando l'esenzione da I.V.A. per le raccolte di fondi.

L'art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale tutti i pagamenti effettuati, di qualsiasi natura, devono avvenire tramite c/c bancario o postale, bancomat o carta di credito, pena la loro indeducibilità.

Infine è possibile estendere anche alle APS che svolgono attività sportiva dilettantistica, quanto dispone l'art. 25 della legge 133/99, comma 3, che ha previsto la riduzione del coefficiente di redditività da applicare al reddito imponibile delle associazioni sportive che applicano la legge n.398 del 1991 costituito dai proventi di natura commerciale. Si è passati dal 6 al 3 per cento.

Sezione terza

Fac-simile

I.Fac-simile moduli per domanda iscrizione al registro regionale (allegati A e B)

ALLEGATO A

(fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Al signor Presidente
della Regione Emilia Romagna c/o
Assessorato alle Politiche sociali
Immigrazione Progetto giovani
Cooperazione internazionale
V.le A. Moro 21
40127 Bologna

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ in qualità di legale rappresentante
dell'associazione _____ (*indicare nome esteso oltre all'eventuale acronimo*)
avente sede in p.zza/via _____ Comune di _____
Provincia di _____

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta;
4. scheda dati (vedi modello allegato B);
5. documentazione dell'organo centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (*solo per le sezioni locali di associazioni nazionali*).

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a (*indicare nominativo e recapito telefonico di un referente*)

Data

Il Presidente
(o il legale rappresentante)

ALLEGATO B

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

SCHEMA RIASSUNTIVA DATI

Denominazione dell'associazione _____ (*per esteso compresa eventuale acronimo*) p.zza/via _____ Comune di _____
Provincia di _____ Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Presidente o legale rappresentante _____

Data di costituzione formale dell'associazione _____

Anno inizio attività effettiva _____

Natura giuridica:

associazione con personalità giuridica

associazione senza personalità giuridica

Forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata

associazione costituita con scrittura privata registrata

associazione costituita con atto notarile

sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale) _____

Eventuali strutture gestite (*numero e tipologia*) _____

Descrizione attività svolta: _____

Tot. Aderenti all'associazione: persone fisiche n. _____

Associazioni n. _____

Aderenti che svolgono attività effettiva n. _____

Eventuale personale dipendente n. _____

Eventuali lavoratori autonomi n. _____

Data _____

Il Presidente
(o il legale rappresentante)

2. Fac-simile moduli per domanda iscrizione al registro provinciale (allegati A, B C/1-C/2)

ALLEGATO A

(fac-simile di domanda da redigersi in carta bollata o comunque regolarizzata mediante l'apposizione di **marca da bollo**)

-Al Presidente della Provincia di PARMA

-Al Sindaco del Comune di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
_____ il _____ e residente a _____ in qualità
di Presidente (o legale rappresentante) dell'associazione (*indicare la denominazione per esteso oltre all'eventuale sigla*) _____
piazza/via _____ Comune di _____
Provincia di _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
che opera prevalentemente nell'ambito _____ (1)

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n.34.

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, aventi data certa;
- b) per le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali - documentazione dell'organo centrale competente che attesta l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione;
- e) scheda compilata sul modello regionale (allegato B);

Dichiara, inoltre, di avvalersi di personale dipendente o prestatori d'opera:

in numero di _____ di cui soci _____ per i seguenti motivi _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi al sig. (indicare nominativo e recapito telefonico di un referente) _____

Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente
(o il legale rappresentante)

(1) indicare un unico ambito di attività:

- a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità fra tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio regionale favorendo l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, nonché alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e capacità professionali;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali;
- d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali, nonché l'ottenimento di risultati competitivi;
- f) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

ALLEGATO B

REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI

Scheda n. |_|_| | | (a cura della Regione)

Denominazione dell'associazione (per esteso compresa eventuale sigla)

Indirizzo sede legale

Via _____
Comune _____ CAP _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Eventuale recapito postale se diverso da sede legale

Via _____ Comune _____
CAP _____ Prov. _____

Presidente o legale rappresentante _____

Data di costituzione dell'associazione _____ (1)

Anno di inizio dell'attività effettiva _____

Iscritta al Registro comunale: sì no

Natura giuridica:

- associazione costituita con scrittura privata
 - associazione costituita con atto notarile
 - associazione con personalità giuridica
 - Sezione locale di associazione naz.le/reg.le/prov.le
(specificare quale)
-

Eventuali strutture gestite (numero e tipologia) _____

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(L. 383/00 - L.R. 34/02)

Denominazione: _____

| Categoria Registro (solo una risposta) | | (X) |
|---|--|------------|
| a | Attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli | |
| b | Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità fra tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio regionale favorendo l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, nonché alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e capacità professionali | |
| c | Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali | |
| d | Alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale | |
| e | Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali, nonché l'ottenimento di risultati competitivi | |
| f | Sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale | |
| g | Tutela dei diritti dei consumatori ed utenti | |
| h | Conseguimento di altri scopi di promozione sociale | |

SCHEMA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| (X) | Area di intervento prevalente (solo una risposta) | (X) | Destinatari interventi per fasce di età | (X) | Gruppo target principale/ oggetto (facoltativo max 5 risposte) | (X) | Attività (massimo 5 risposte) |
|-----|---|-----|---|-----|--|-----|---|
| 1 | Area sofferenza psico-fisica | 1 | popolazione in genere | 1 | malati in genere | 1 | accoglienza/ ospitalità temporanea |
| 2 | Area della disabilità/ invalidità | 2 | bambini 0 - 12 anni | 2 | malati mentali | 2 | accompagnamento |
| 3 | Area dell'esclusione | 3 | adolescenti 13 - 17 anni | 3 | malati terminali | 3 | animali abbandonati |
| 4 | Area della devianza | 4 | giovani 18 - 29 anni | 4 | altre malattie specifiche | 4 | animazione socio-culturale/ intrattenimento |
| 5 | Area della famiglia | 5 | adulti | 5 | sieropositivi-malati di AIDS | 5 | ascolto diretto |
| 6 | Area degli ambiti della partecipazione civica | 6 | anziani | 6 | disabili/ invalidi fisici | 6 | ascolto telefonico |
| 7 | Area popolazione generale | | | 7 | disabili/ invalidi psichici | 7 | assistenza domiciliare |
| 8 | Area ambiente e animali | | | 8 | disabili/invalidi sensoriali | 8 | assistenza legale |
| 9 | Area solidarietà fra i popoli | | | 9 | anziani non autosufficienti | 9 | assistenza morale |
| 10 | Area sport | | | 10 | poveri | 10 | assistenza sanitaria |
| 11 | Area cultura, ricreazione | | | 11 | immigrati | 11 | assistenza sociale |
| 12 | Area svantaggio nell'accesso al mondo del lavoro | | | 12 | profughi | 12 | distribuzione vestiario |
| 13 | Altro (specificare) | | | 13 | nomadi | 13 | educazione alla mondialità e pace |
| | | | | 14 | senza tetto | 14 | educazione/ insegnamento/ ricreazione |
| | | | | 15 | disoccupati di lunga durata | 15 | formazione professionale |
| | | | | 16 | tossicodipendenti | 16 | guardie ecologiche |
| | | | | 17 | alcolisti | 17 | inserimento lavorativo |

segue: ALLEGATO C/2

SCHEDA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| (X) | Area di intervento prevalente (solo una risposta) | (X) | Destinatari interventi per fasce di età | (X) | Gruppo target principale/ oggetto (facoltativo max 5 risposte) | (X) | Attività (massimo 5 risposte) |
|-----|---|-----|---|-----|--|-----|--|
| | | | | 18 | detenuti ed ex-detenuti | 18 | mediazione culturale |
| | | | | 19 | prostitute | 19 | mediazione famigliare |
| | | | | 20 | devianza in genere | 20 | patronato e segretariato sociale |
| | | | | 21 | zone/quartieri a rischio | 21 | prevenzione/ tutela salute |
| | | | | 22 | minori in situazione di disagio familiare | 22 | promozione della donazione |
| | | | | 23 | donne | 23 | promozione di adozioni e affidi |
| | | | | 24 | maternità/ infanzia | 24 | promozione/ difesa dei diritti |
| | | | | 25 | ragazze madri | 25 | protezione specie in via di estinzione |
| | | | | 26 | coppie e famiglie | 26 | raccolta sangue |
| | | | | 27 | protezione civile | 27 | riabilitazione |
| | | | | 28 | beni ambientali/ qualità urbana | 28 | ricerca, studio, documentazione |
| | | | | 29 | beni culturali | 29 | rieducazione sociale |
| | | | | 30 | difesa degli animali | 30 | servizio lavanderia e guardaroba |
| | | | | 31 | popolazione Terzo mondo | 31 | servizio mensa |
| | | | | 32 | consumatori | 32 | soccorso |
| | | | | 33 | altro (specificare) | 33 | sostegno economico |
| | | | | | | 34 | sport |
| | | | | | | 35 | traduzioni |
| | | | | | | 36 | trasporto |
| | | | | | | 37 | turismo sociale |
| | | | | | | 38 | tutela beni culturali e/o ambientali |
| | | | | | | 39 | visite/compagnia |
| | | | | | | 40 | altro (specificare) |

3.Fac-simile di atto costitutivo

ATTO COSTITUTIVO

Oggi presso la sede di..... i sottoscritti (*elenco nominativo dei soci fondatori con luogo e data di nascita, residenza e numero codice fiscale*)

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, senza fini di lucro, denominata "....." avente i seguenti scopi: (*elenicare scopo sociale*).

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: (*elenco nominativi*)

che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del sig....., il Vice-Presidente, nella persona del sig. ed il Segretario, nella persona del sig. e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

(Firme dei soci fondatori)

ALLEGATO “A”

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “, con sede in....., via.....
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si prefigge i seguenti scopi: *(elencare in sintesi gli scopi ideali dell'associazione facendo riferimento a quelli indicati dall'art.2 legge Regione Emilia-Romagna n.34/2002).*
Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di: *(indicare le attività concrete attraverso le quali si intende raggiungere gli scopi di cui sopra).*
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (*non è necessario*);
- 5) il Collegio dei Proviviri (*non è necessario*).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Proviviri e ne determina gli eventuali compensi;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a e non superiore a, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (EVENTUALE)

Il Collegio dei Probiviri è composto da membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (EVENTUALE)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART.14 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART.15 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

5.Fac-simile di verbale di assemblea ordinaria e straordinaria

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi(*giorno, mese ed anno*).... alle ore , presso la sede sociale in ...(*indirizzo*).. , si è riunita, in prima convocazione (*oppure "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"*), l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "....." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. soci (*specificare eventuali presenze per delega*) su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. (*E' anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell'associazione assistito dal Segretario della stessa*).

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti (*oppure "all'unanimità"*), di

(In caso di approvazione di bilancio il Presidente o il Tesoriere dà lettura del bilancio consuntivo e del preventivo che era stato approvato per l'anno trascorso e, dopo ampia discussione ed eventuale relazione del Collegio dei Revisori, se esistente, si delibera di approvare o non approvare il bilancio dando atto dell'esito della votazione. Allo stesso modo si delibera l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso).

(In caso di rinnovo delle cariche sociali, dopo una relazione del Consiglio uscente, il Presidente elenca i candidati per le varie cariche e si procede alla votazione a scrutinio palese o segreto, a seconda di quanto previsto da statuto o regolamento o di quanto deliberato dall'assemblea stessa. Ultimata la votazione con l'aiuto di eventuali scrutatori nominati dall'assemblea, il Presidente dà lettura dell'esito della stessa e della nomina dei nuovi consiglieri che debbono dichiarare di accettare o meno la carica).

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (*precisare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti*) della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi(*giorno, mese ed anno*)..... alle ore , presso la sede sociale in ...(*indirizzo*).. , si è riunita, in prima convocazione (*oppure "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"*), l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "....." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto dell'associazione (*oppure "scioglimento dell'associazione"*).

Sono presenti n. soci (*specificare eventuali presenze per delega*) su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. (*E'anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell'associazione assistito dal Segretario della stessa*).

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare gli artt. dello statuto dell'associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti (*oppure "all'unanimità"*), di modificare i seguenti articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (*precisare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti*) della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

6. Fac-simile di rimborso spese

Nome associazione
Indirizzo
C.A.P. Città
Prov. n. n.
Numero telefonico Numero fax

Rimborso n. _____

RIMBORSO SPESE

Volontario
Nome _____
Inps _____
Dipartimento _____

Rossi Mario
Numero Incarico Volontario _____
Manager _____

Periodo
Da 01/10/2003
a 01/10/2003

| Data | Conto | Descrizione | Soggiorno | Trasporti | Carburante | Pasti | Telefono | Tempo libero | Altre | TOTALE |
|----------------------------------|-------|---|-----------|-----------|------------|---------|----------|--------------|-------|---|
| 1 ottobre 2003 1 ottobre 2003 | | Viaggio Parma - Bologna e ritorno, consegna pacco urgente Km. Complessivi 160 Pisto Autogrill | | € 60,00 | | € 15,00 | | | | € 80,00 € 15,00 |
| | | | € 60,00 | | | € 15,00 | | | | Sub Totale € 95,00 Meno anticipo € 0,00 TOTALE € 95,00 |

Autorizzato da _____

Note
Rimborso per chilometro pari ad € 50

Rimborso
 Pagamento

Annullazione allegati scottino Autogrill

Solo per uso interno _____

Sezione quarta

Allegati

1. Legge 7 dicembre 2000, n. 383

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.
(*Donazioni ed eredità*)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.
(*Rappresentanza*)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali

Art. 7.
(*Registri*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell'associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
 - b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
 - c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
 - d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
 - e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
 - f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari

emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta

congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

"1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)”;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)”;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

“*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;

c) all’articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*”;

d) all’articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*”;

e) all’articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell’articolo 13-*bis*”.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.

2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.”

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
 - a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
 - b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
 - c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità

nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali";

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste

dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33. *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Legge Regione Emilia Romagna 34/2002

Legge regione Emilia Romagna 34/2002

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

- f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) lo scopo;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

TITOLO II

REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 4

Registri delle associazioni di promozione sociale

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che,

avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.

3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.

4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

Art. 5

Registri comunali

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.

Art. 6

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da

pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

TITOLO III SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.

2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 8

Fornitura di spazi e attrezzature

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;

b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 9

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
 - b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
 - c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
 - d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
 - e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n.383 del 2000.

Art. 11

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 12

Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;

- c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 13

Criteri di priorità per le convenzioni

1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
- g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 14

Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;

d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.

4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.

Art. 15

Riduzione di tributi locali

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Art. 16

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.

Art. 17

Attività di controllo

1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 19

Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.

Art. 20

Modificazioni di leggi regionali

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale"; b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale"; c) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato."

2. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito: "4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive."

b) il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito: "1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario."

c) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito: "1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo."

Art. 21

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) è abrogata.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato.
4. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco") è abrogato.

Art. 22

Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.
4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Testo unico delle imposte sui redditi

D.P.R. n.917/86

art. 15

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(omissis..... i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis.

art. 100

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

(.....omissis.....)

1) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

art. 143

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

art. 144

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

art. 145

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90:
 - a) attività di prestazioni di servizi:
 - 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
 - 2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
 - b) altre attività:
 - 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
 - 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

art. 146

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, 1 somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

art. 147

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

art. 148

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o

partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

art. 149

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
 - a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
 - b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
 - c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
 - d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

art. 150

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633

Articolo 4 Esercizio di imprese

1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati;

b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone;

- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non sono invece considerate attività commerciali:

le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti;

la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;

la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono considerate inoltre , attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a. il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b. il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

8. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche - Legge 398/91

Art. 1.

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360.000.000 (1), possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 130.594.000 (1) milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

3. (Omissis) (2).

(1) Il limite originario di 100 milioni di lire, è stato da ultimo elevato dall'art. 25, l. 13 maggio 1999, n. 133.

(2) Comma abrogato dall'art. 37, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (1).

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 25, l. 13 maggio 1999, n. 133, nel testo modificato dall'art. 37, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 3.

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 20 settembre 1996, n. 485, conv. in l. 18 novembre 1996, n. 586.

Art. 4.

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

6. Elenco Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro provinciale

| ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLA PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 34 | | |
|---|---|--|
| CATEGORIE | | AMBITO |
| PS | <p>“ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO AZZURRO ONLUS” VIA BUDAPEST, 14 43100 PARMA TEL. 0521/494632 PRES. COPELLI ANNA</p> | ATTIVITÀ RICREATIVE INTERCULTURA |
| SP | <p>A.G. BASILICA 2000 VIA GHIARE 30 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 682258 PRES. BRUNO FONTANA</p> | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| PS | <p>A.N.S.P.I. - COMITATO DI PARMA P.ZZA DUOMO 1 - 43100 PARMA TEL. 0521 281381 PRES. DON GIAMPIETRO POGGI</p> | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | <p>A.N.S.P.I. “ROBERTO FRACASSI” VIA BERZIOLI 11 - 43100 PARMA TEL. 0521 964768 PRES. DON RAFFAELE SARGENTI</p> | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| CE | <p>ANANDA MARGA PARMA VIA RAPALLO 1 - 43100 PARMA TEL. 0521 984077 PRES. FRANCO METEORI</p> | ALTRI SCOPI |
| CE | <p>ARCADIA VIA CANALI 11 - 43038 SALA BAGANZA TEL. 0521 836443 FAX 0521 836443 PRES. ANTONIA SORSOLI</p> | ALTRI SCOPI ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | <p>ARTI NELLA NEBBIA VIA VENEZIA 1/A - 43058 SORBOLO TEL. 0521 698082 FAX 0521 698082 PRES. ROBERTO UGHETTI</p> | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | <p>ASSOCIAZIONE “CORO FERDINANDO PAER” VIA DU TILLOT, 11 43052 COLORNO TEL. 0521/815587 PRES. UGO ROLLI</p> | ATTIVITÀ MUSICALI |

| | | |
|----|--|--|
| CE | ASSOCIAZIONE "EFFETTO FARFALLA" STR.VILLANOVA 3 - LOC. FELLONI 43030 BORE PRES. ROBERTA CAPELLI | ALTRI SCOPI |
| CE | ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DELLA VAL VONA" VIA VERBONA - 43043 BORGOTARO PRES. GIUSEPPE ZAZZI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| CE | ASSOCIAZIONE "LA FAMIJA PRAMZANA" VIALE VITTORIA, 4 - 43100 PARMA TEL. 0521/963572 FAX 0521/963578 PRES. GIOVANNI REVERBERI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | ASSOCIAZIONE "LA GINESTRA" C/O DIP. DI FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ B.GO CARISSIMI, 10 - 43100 PARMA TEL. 0521 904843 / PRES. FERRUCCIO ANDOLFI | TUTELA DEI DIRITTI |
| SP | ASSOCIAZIONE "NUOTO CLUB ' 91" VIA SIDOLI 24 - 43100 PARMA TEL. 0521 486259 FAX 0521 486259 PRES. GIANNI BARBIERI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| SP | ASSOCIAZIONE "OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB" VIA VOLTURNO, 95/A - 43100 PARMA TEL. 0521 292328 FAX 0521 294040 PRES. ANDREA PAINI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| VA | ASSOCIAZIONE BARBARA ALPI VIA COSTA 3 - 43053 COMPIANO TEL. 0525 825513 PRES. MARIA TERESA ALPI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE ALTRI SCOPI |
| CE | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CARD. A. CASAROLI VIA DON RAFFI, 30 - 43041 BEDONIA TEL. 0525 824420 FAX 0525 824621 PRES. RENATO CATTANEO | ALTRI SCOPI |
| PS | ASSOCIAZIONE CLUB 93 - SOLIDARIETA' PER GLI ANZIANI VIA FRATELLI MORDACCI, 10 - 43100 PARMA TEL. 0521/986695 PRES. FRANCO COLLA | ANZIANI |
| CE | ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMPAGNA E CITTA" VICOLO ASDENTE, 9/B - 43100 PARMA TEL. 0521/964860 / PRES. EGIDIO TIBALDI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |

| | | |
|----|---|---|
| CE | ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIOT B.GO PIPA 5 - RECAPITO C/D ARCH.MANCINI B.GO DEL CANALE 2 - 43100 PARMA TEL. 0521 230734 FAX 0521 230734 PRES. PAOLO MANCINI | ALTRI SCOPI |
| PA | ASSOCIAZIONE DEGLI AKANS DI PARMA E PROVINCIA (A.A.P.P.) VIA LA SPEZIA, 108 - 43100 PARMA TEL. 0521 987070 PRES. KOUA N'ZORO NICOLAS | INTERCULTURA MIGRANTI |
| PA | ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI DI GOUHO-GLODE' IN ITALIA (A.C.G.I.) VIA CREMONESE 220 43100 PARMA PRES. DJIE GUEHI ALAIN | INTERCULTURA |
| VA | ASSOCIAZIONE DI ETTORE GUATELLI E DEL MUSEO C/O BIBLIOTECA COMUNALE - VILLA SORAGNA VIA VALLI, 4 - 43044 COLLECCHIO PRES. PAOLO CANDELARI | ALTRI SCOPI |
| SP | ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (A.I.C.S.), SEZ. PROV. PIAZZALE SAN SEPOLCRO, 3 43100 PARMA TEL. 0521 235481-6874 FAX 0521 231039 PRES. FORTUNATO DROMMI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| CE | ASSOCIAZIONE LIUTERIA PARMENSE VIA PROVINCIALE, 107 - LOC. ROMPOCAMPOCANNETO 43010 TRECASALI TEL. 0521 873866 PRES. MARCO IMER PICCINOTTI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIOVANNI ROSSI" VIA BACCHINI, 16 43036 FIDENZA PRES. GIOVANNI RICCA | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| TU | ASSOCIAZIONE NAUTICA TORRICELLA VIA FOSSA CAPRARA, 102 43018 SISSA TEL. 0521 879031 FAX 0521 379477 PRES. FELICE CAZZONI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE |

| | | |
|----|---|--------------------|
| VA | ASSOCIAZIONE ORNITOFILA PARMENSE VIA DEI MERCATI 15 - 43100 PARMA TEL. 0521 983734 PRES. RENZO FERRARI | |
| CE | ASSOCIAZIONE PERUVIANA DI PARMA VIA COLLODI, 2 - 43100 PARMA TEL. 0521 483515 / 0521 641048 PRES. ALFREDO LUMI CHAVEZ | INTERCULTURA |
| SP | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA "IL CASTELLO" VIA TOGLIATTI, 15 - 43012 FONTANELLATO TEL. 0521/822601 PRES. MASSIMO GAMBAZZA | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| PA | ASSOCIAZIONE SENEGALESI DI PARMA E PROVINCIA (A.S.P.P.) VIALE BASETTI, 12 - 43100 PARMA TEL. 0521 488147 FAX 0521 200137 PRES. SECK MACTAR | INTERCULTURA |
| SP | ASSOCIAZIONE SPORTIVA TERME MONTICELLI VIA PONTICELLE 11 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 658100 PRES. ALESSANDRO BRAGLIA | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| PS | ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (A.C.L.I.), SEZ. PROV. STRADA CAIROLI, 21/23 - 43100 PARMA TEL. 0521/282789-2971 FAX 0521/ 230153 PRES. PAOLO MINGORI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CANTIERI SOCIALI CHEVÈ 1 43052 COLORNO PRES. MAURIZIO MARCIANO | |
| CE | CENTRO CULTURALE L. TAMOGLIA VIA BERZIERI, 11 43036 FIDENZA TEL. 0524 528700 FAX 0524 520001 PRES. MARGHERITA RABAGLI | ALTRI SCOPI |
| SP | CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.), SEZ. PROV. PIAZZALE MATTEOTTI, 9 - 43100 PARMA TEL. 0521/289870 FAX 0521/236626 PRES. ANTONIO FARABOLI | ATTIVITÀ SPORTIVE |

| | | |
|----|---|---|
| CE | CENTRO STUDI DELLA VALLE DEL CENO "CARDINALE ANTONIO SAMORE" VIA S.FRANCESCO, 25 - 43032 BARDI TEL. 0525 72030 PRES. MARIA CATERINA SILIPRANDI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE |
| TU | CENTRO STUDI PER LA STAGIONE DEI MOVIMENTI B.GO C. MERULO, 5 - 43100 PARMA TEL. 0521 202799 PRES. BRUNELLA MANOTTI | ALTRI SCOPI |
| SP | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (C.U.S.), SEZ. PROV. VIALE DELLE SCIENZE, 83 - LOC. FONTANINI - 43100 PARMA TEL. 0521/905532 FAX 0521/905530 PRES. ROSSANO RINALDI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| PS | CIRCOLO A.C.L.I. "AMICI DEL CASALE" VIA XXV APRILE - LOC. CASALE 43050 MEZZANI TEL. 0521/784615 PRES. ENRICO ROSSI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO A.C.L.I. "CARIGNANO" 43010 PARMA TEL. 0521 638139 PRES. ANTONIO VALENTINI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO A.C.L.I. "GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE E CULTURALE" (G.I.S.C.) VIA MARCONI, 4 - 43010 FONTEVIVO TEL. 0521/610286 PRES. ALICE TAMBORLANI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO A.C.L.I. "SAN GIOVANNI BATTISTA" LOC. TIEDOLI - 43043 BORGOTARO TEL. 0525/98126 PRES. CLAUDIO OCHI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO A.C.L.I. "SAN MICHELE" LOCALITÀ BELFORTE DI OSTIA - 43043 BORGOTARO PRES. DARIO GILLIOTTI | TUTELA DEI DIRITTI |
| SP | CIRCOLO A.I.C.S. "MARIA LUIGIA" VIA ROMA, 6 - 43052 COLORNO TEL. 0521 816752-153 PRES. ENNIO BERNARDI | ATTIVITÀ SPORTIVE |

| | | |
|----|---|---|
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. "CAPRICORNO" STRADA FARNESE 3 43100 PARMA TEL. 0521 964413 PRES. GIOVANNI PINETTI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. "DON LAZZERO" VIA P.TORELLI 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 686546 PRES. DON ARCANGELO SILVESTRI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. "LA FAMIGLIA" VIA MARTINELLA, 279 - VIGATTO 43010 PARMA TEL. 0521 630239 PRES. EMILIO BERTOLETTI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. DON BOSCO VIA CONCILIAZIONE, 1/2 43014 MEDESANO TEL. 0525 420447 PRES. DON GIANNI MARIA TORRI | ATTIVITÀ RICREATIVE TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. SAN LUIGI VIA REPUBBLICA, 3 43017 SAN SECONDO PARMENSE TEL. 0521 872170 PRES. DON LUIGI MAZZOCCHI | |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I. SANTI STEFANO E LORENZO VIA MAESTRI, 25 43038 SALA BAGANZA TEL. 0521 833127 PRES. DON GIOVANNI PELLIZIARI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO A.N.S.P.I."LA PACE" VIA INGHIAIATA 2 43010 FONTEVIVO TEL. 0521 618900 PRES. DON FRANCO DALL'ASTA | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO A.R.C.I. "LA CAPANNA VERDE" VIA S. PERTINI, 14 43045 MEZZANI TEL. 0521/818608 PRES. MARIO CALLEGARI | ATTIVITÀ RICREATIVE |

| | | |
|----|--|---|
| PS | CIRCOLO A.R.C.I. RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO "SAN POLO" VIA BUOZZI, 1 - 43056 TORRILE TEL. 0521 819559 PRES. GIORGIO FAELLI | TUTELA DEI DIRITTI |
| PS | CIRCOLO ARCI "IL RUGANTINO" VIA GHIARE 30 43030 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 681338 PRES. NANDO TANZI | ATTIVITÀ RICREATIVE ANZIANI |
| PS | CIRCOLO ARCI TORTIANO VIA SOLARI 59 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 686079 PRES. MAURO CORRADINI | ATTIVITÀ RICREATIVE ANZIANI ATTIVITÀ SPORTIVE |
| CE | CIRCOLO CULTURALE LUCANO DI PARMA VIA RAFFI 7 - 43100 PARMA TEL. 0521 252402 PRES. ANTONIO ZASA | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO E.N.D.A.S "MAURO DUTTO" VICOLE SANTA MARIA, 1/A 43100 PARMA TEL. 0521/200203 PRES. GIUSEPPE SCHIRRIPA | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | CIRCOLO E.N.D.A.S. "CORNELIO GHIRETTII" VIA PARMA, 93/B 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 686594 PRES. VALTER MAZZALI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| CE | CIRCOLO FOTOGRAFICO IL GRANDANGOLO VIA ARGONNE 4 - 43100 PARMA TEL. 0521 672128 PRES. FRANCO VERMI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| PS | CIRCOLO PUNTO BLU' VIA NENNI, 9 - 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521657192-657783 FAX 0521657783 PRES. GIUSEPPE DELLO RUSSO | ATTIVITÀ RICREATIVE |

| | | |
|----|---|---|
| TU | CIRCOLO S.ANNA - CANNETOLO FRAZ.CANNETOLO 20/B 43012 FONTANELLATO TEL. 0521 822438 PRES. RINALDO FANZINI | PROLOGO |
| SP | CIRCOLO SPORTIVO "KYU SHIN DO KAI" VIA MAZZINI, 3 43036 FIDENZA TEL. 0524 527095 PRES. LUCIANO BANDINI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| VA | CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) SEZ. PROV. VIALE PIACENZA, 40 - 43100 PARMA TEL. 0521 984901 FAX 0521 985491 PRES. ROBERTO MONTALI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE |
| CE | CLUB PARMA MUSICALE PIAZZA RISORGIMENTO 9/A 43100 PARMA TEL. 0521 237453 PRES. FRANCO AMADASI | ATTIVITÀ MUSICALI |
| VA | COMITATO FIERA DI RAGAZZOLA VIA PROVINCIALE104/BIS 43010 ROCCABIANCA TEL. 0521 876509 PRES. ALBINO MICHELOTTI | ATTIVITÀ RICREATIVE |
| PS | COMITATO PER LA DIFESA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA- PARMA VIALE RUSTICI, 52 - 43100 PARMA TEL. 0521 251197 PRES. GIOVANNI CAGGIATI | TUTELA DEI DIRITTI |
| CE | COMPAGNIA DELLO SPECCHIO STR.SANT'ANNA 1 C/O LIVIO CANCELLIERE 43100 PARMA PRES. LIVIO CANCELLIERE | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| VA | COMUNITA' DI TERENCEO C/O MUNICIPIO DI TERENCEO 43040 TERENCEO TEL. 0525 527257 PRES. ANTONIO GANDOLFI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE |
| VA | CORO S.ILARIO DI FOGNANO STRADA CHIESA DI FOGNANO 43100 PARMA TEL. 0521 647264 PRES. LAURA CAVALCA | ATTIVITÀ MUSICALI |

| | | |
|----|--|--|
| SP | FORTI & LIBERI ATLETICA VIA IV NOVEMBRE 5 43036 FIDENZA TEL. 0524 580146 PRES. SERGIO PAGANI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| PS | GRAN BAZAR P.ZA RIVASI 3 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 687730 PRES. FAUSTO UGOLOTTI | ALTRI SCOPI |
| CE | GRUPPO FOTOGRAFICO "COLOR'S LIGHT" PIAZZALE SAN LIBORIO 43052 COLORNO TEL. 0521/816985 c/o AB. PRES. PRES. PIERLUIGI MONTALI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | GRUPPO PROMOZIONALE MUSICALE "TULLIO MARCHETTI" VIA FRATE GHERARDO, 58 43036 FIDENZA TEL. 0524 528818 / PRES. GIANNI DONATI | ATTIVITÀ MUSICALI |
| PA | IL POPOLO DEL FIUME STRADA FARINI 41 43100 PARMA TEL. 339 1120290 PRES. CLAUDIO RONCHINI | PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE |
| SP | KYU SHIN DO KAI PARMA VIA PALERMO, 16/A 43100 PARMA TEL. 0521 774360 PRES. FRANCESCO RASORI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| CE | LA FENICE VIA MONTE 5 43023 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 657519 PRES. SANDRO TORE | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| PS | LE RESEAU BORGO DEL NAVIGLIO 19 43100 PARMA PRES. DIOMA CLEOPHAS ADRIEN | INTERCULTURA |
| CE | LENZ RIFRAZIONI VIA TRENTO 49 43100 PARMA TEL. 0521 270141 PRES. MARIA FEDERICA MAESTRI | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |

| | | |
|----|---|--|
| PS | <p>LIBERAMENTE VIA ANNA FRANK 2 43100 PARMA TEL. 0521 238885 PRES. ERNESTO STAIBANO</p> | TUTELA DEI DIRITTI |
| CE | <p>LUMEN - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE MUSICHE D'OGGI VIA MATILDE DI CANOSSA 14 43100 PARMA TEL. 0521 772035 PRES. MARCO LENA</p> | ATTIVITÀ MUSICALI |
| PA | <p>MANI ONLUS VIA TOSCANINI 2/A 43100 PARMA TEL. 0521 503440 PRES. SILVIA MARCHELLI</p> | TUTELA DEI DIRITTI |
| PA | <p>MILLEUNMONDO BORGO S.SILVESTRO 19 43100 PARMA TEL. 0521 206894 PRES. CASAS LILIANA AMANCAY PAZ</p> | |
| CE | <p>MONTECHIARUGOLO FOLK BAND T.CANDIAN VIA RESGA 12 - 43023 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 344805 PRES. CORRADO ASTROBELLO</p> | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| CE | <p>MOVIMENTO PER LA BASSA PARMENSE PIAZZA VERDI, 35 43011 BUSSETO TEL. 0524 92363 PRES. CORRADO UGOLINI</p> | ALTRI SCOPI |
| SP | <p>P.G.S. DON BOSCO VIA GARIBALDI 42 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 681390 PRES. GIANFRANCO CHIERICI</p> | ATTIVITÀ RICREATIVE ATTIVITÀ SPORTIVE |
| SP | <p>P.G.S. OR.SA. VIA AURELIO SAFFI, 47 43100 PARMA TEL. 0521 231065 PRES. CLAUDIO BASSI</p> | ATTIVITÀ SPORTIVE ATTIVITÀ RICREATIVE |
| CE | <p>PARMAFRONTIERE VIA XXII LUGLIO 42 43100 PARMA TEL. 0521 200688 PRES. ROBERTO BONATI</p> | ATTIVITÀ MUSICALI |

| | | |
|----|---|-------------------|
| SP | POLISPORTIVA DI BASILICAGOIANO VIA PARMA, 93 43020 MONTECHIARUGOLO TEL. 0521 657447 PRES. GIUSEPPE AVVANZINI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| SP | POLISPORTIVA UNIONE VIA GRUPPINI 43/3 43058 SORBOLO TEL. 0521 697023 PRES. MARIA GIOVANNA FABBI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| TU | PRO LOCO BAZZANO C/O SIG.RA GHIRARDI DESOLINA VIA NOCCIOLA 43024 NEVIANO DEGLI ARDUINI TEL. 0525/843110 (C/O MUNICIPIO) PRES. MAIAVACCHI CLAUDIA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BEDONIA PIAZZA CADUTI, 1 43041 BEDONIA TEL. 0521/824148 PRES. ALESSANDRINI PAOLO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BEDUZZO VIA PER TORRE, 1 43020 CORNIGLIO TEL. 0521/887484 PRES. ROSSI MASSIMO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BERCETO VIA CAPRARA, 4 43042 BERCETO TEL. 0525/64764 (IAT) PRES. BIGLIARDI GIUSEPPE | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BORE VIA ROMA, 84 43030 BORE TEL. 0525/79137 (C/O MUNICIPIO) PRES. SALVI BRUNO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BORGO VAL DI TARO VIA NAZIONALE, 15 43043 BORGOTARO TEL. 0525/97904 PRES. CAMISA ROBERTA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO BOSCO VIA LAGDEI 43020 CORNIGLIO TEL. 0521/889404 PRES. FERRARI MARTA | PROLOCO |

| | | |
|----|---|---------|
| TU | PRO LOCO BUSSETO VIA ROMA, 96 43011 BUSSETO TEL. 0524/523928 (TEL. SEGRETARIO) PRES. AMBROGI CARLUCCIO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO CALESTANO VIA MAZZINI, 1 43030 CALESTANO TEL. 0525/52121 (C/O MUNICIPIO) PRES. PAOLO BERNIER | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO CASALE VALTARO VIA BRIGATI, 1 43050 TORNOLO TEL. 0525/88127 PRES. CARMELI CLAUDIO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO COLORNO C/O PALAZZO DUCALE P.ZZA GARIBALDI 43052 COLORNO TEL. 0521/816939 (IAT) PRES. CANALI GABRIELE | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO COMPIANO C/O MUNICIPIO VIA SIDOLI 43053 COMPIANO TEL. 0525/825164 PRES. ALPI GABRIELE | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO CORNIGLIO P.ZZA S. LUCIO E AMANZIO, 7 43021 CORNIGLIO TEL. 0521/880239 (TEL. SEGRETARIO) PRES. DEL MONTE CLAUDIO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO FORNOVO TARO VIA XXIV MAGGIO, 34 43045 FORNOVO TEL. 0525/2599 PRES. OLARI GIUSEPPE | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO LANGHIRANO P.ZZA FERRARI, 4 43013 LANGHIRANO TEL. 0521/852242 PRES. MORDACCI ALESSANDRA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO LESIGNANO DE' BAGNI C/O MUNICIPIO P.ZZA MARCONI, 1 43037 LESIGNANO DE' BAGNI TEL. 0521/350278 PRES. TORELLI SILVANA | PROLOCO |

| | | |
|----|--|---------|
| TU | PRO LOCO MONCHIO DELLE CORTI C/O MUNICIPIO VIA BOCCHIALINI, 93 43010 MONCHIO DELLE CORTI TEL. 0521/896521 PRES. TRAPASSI MAURIZIO | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO NEVIANO DEGLI ARDUINI VIA BUCA, 70 43024 NEVIANO DEGLI ARDUINI TEL. 0521/843459 PRES. UGOLOTTI GIOVANNI | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO PALANZANO 43025 PALANZANO TEL. 0521/891193 PRES. IRALI PIETRO | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO PELLEGRINO P.SE VIA ROMA, 18 43047 PELLEGRINO PARMENSE TEL. 0524/64151 PRES. TRIVELLONI MASSIMILIANO | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO RIGOSO DELLE CORTI 43020 MONCHIO DELLE CORTI TEL. 0521/494604 PRES. MASSA MAURO | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO SAN SECONDO PARMENSE C/O COMUNE - P.ZA G.MAZZINI 10 43017 SAN SECONDO PARMENSE TEL. 0521 377311 FAX 0521 872757 PRES. LAMBERTO FRATI | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO SANTA MARIA DEL TARO VIA NAZIONALE SUD, 3 43057 TORNOLO TEL. 0525/80158 (C/O MUNICIPIO) PRES. ANSALDO MASSIMO | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO SANT'ANDREA BAGNI VIALE TERME, 25 43048 MEDESANO TEL. 0525/420427 (C/O MUNICIPIO) PRES. BLONDI MICHELE | PROLOGO |
| TU | PRO LOCO SCURANO VIA MERCATO (SEDE P.L.) 43020 NEVIANO DEGLI ARDUINI TEL. 0521/840293 PRES. RIVIERI MARCO | PROLOGO |

| | | |
|----|---|---------|
| TU | PRO LOCO SOLIGNANO VIA ROMA 43040 SOLIGNANO TEL. 0525/54542 PRES. CALZETTI GIOVANNI | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO SORAGNA C/O MUNICIPIO VIA GARIBALDI, 52 43019 SORAGNA TEL. 0524/597909 (C/O MUNICIPIO) PRES. BOGGIANI UGO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO TABIANO BAGNI V.LE FIDENZA, 39 43030 SALSOMAGGIORE TERME TEL. 0524/565742 PRES. BECCHI ADRIANO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO TARSOGLIO VIA SOCCHI, 2 43050 TORNOLO TEL. 0525/89272 PRES. CARDINALI SONIA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO TIZZANO VAL PARMA P.ZZA ROMA, 2 43028 TIZZANO VAL PARMA TEL. 0521/868560 PRES. RABAGLIA PIETRO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO TORNOLO VIA ROMA, 2 43059 TORNOLO TEL. 0525/824066 PRES. RESTANI MARTA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO TRAVERSETOLO C/O MUNICIPIO VIA VENETO, 30 43029 TRAVERSETOLO FAX 0521/844465 | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO VAIRO VIA PROVINCIALE, 59 - TORRECHIARA 43010 LANGHIRANO PRES. BERINI MICHELE | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO VAL GOTRA VIA PROVINCIALE - VAL GOTRA 43051 ALBARETO TEL. 0525/999231 (C/O MUNICIPIO) PRES. MANUELA CARBONI | PROLOCO |

| | | |
|----|--|--|
| TU | PRO LOCO VARANO MARCHESI VIA VALLE - VARANO MARCHESI 43040 MEDESANO TEL. 0525/59139 / PRES. BERNIER GIORGIO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO VARANO MELEGARI 43040 VARANO DE' MELEGARI TEL. 0525/53487 PRES. GABELLI SERVENTI IVO | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO VARSÌ VIA ROMA 43049 VARSÌ TEL. 0525/74122 PRES. ROVATI LORENZA | PROLOCO |
| TU | PRO LOCO ZIBELLO P.ZZA C. BATTISTI, 18 43010 ZIBELLO TEL. 0524/99119 PRES. GALLI LAZZARO | PROLOCO |
| CE | REI NO KOKORO KAI VIA S.FAUSTINO 119 43036 FIDENZA PRES. MASSIMO ZILIANI | ALTRI SCOPI |
| AS | SO.CREM.PR SOCIETA' DI CREMAZIONE IN PARMA VIA LODOVICO GAMBARA 2 - 43100 PARMA TEL. 0521 958160 PRES. ROCCO CACCAVARI | TUTELA DEI DIRITTI |
| SP | SOCIETA' SPORT CLUB "RAPID" VIA LAZZARETTO, 21 43100 PARMA TEL. 0521 244239 PRES. GIUSEPPE LEPORATI | ATTIVITÀ SPORTIVE |
| CE | T.O.T.E.M. VIA ORADOUR 16 43100 PARMA TEL. 0521485038 PRES. ELISABETTA GINGI | PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI ATTIVITÀ MUSICALI |
| SP | TENNIS SERVICE INTERNATIONAL VIA TITO SPERI 3 43100 FIDENZA TEL. 0524 528377 PRES. FABIO MELEGARI | ATTIVITÀ SPORTIVE |

| | | |
|-----------|---|--|
| CE | TO PLAY VIA ISOLA, 44 43100 PARMA TEL. 0521 294872 PRES. SANDRO TORE | ATTIVITÀ ARTISTICHE - TEATRALI |
| AS | U.R.C.A. ONLUS - SEZ. PROV. VIA GIRO MENOTTI 4 43040 VARANO DE' MELEGARI TEL. 0525/53701 FAX 0521/620313 PRES. NELLO MACCINI | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE |
| AS | UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.), SEZ. PROV. VIA BIXIO, 47/A 43100 PARMA TEL. 0521/233462 FAX 0521/289965 PRES. MICHELE FIORE | TUTELA DEI DIRITTI |
| SP | UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.), SEZ. PROV. VIA TESTI, 2 43100 PARMA TEL. 0521/207341 PRES. VINCENZO MANCO | ATTIVITÀ SPORTIVE |

Numeri e indirizzi utili

| ENTE/UFFICIO | REFERENTE | INDIRIZZO | TELEFONO/MAIL |
|---|--|---|--|
| PROVINCIA DI PARMA REGISTRO PROVINCIALE PROMOZIONE SOCIALE | SERVIZIO COORDINAMEN- TO POLITICHE SOCIALI DOTT. GABRIELE ANNONI DOTT. MAURO PINARDI | VIA VERDI 1129 43100 PARMA | 0521 931304 0521 931733 E-MAIL: INFOSOCIALE@PROVINCIA.PARMA.IT G.ANNONI@PROVINCIA.PARMA.IT M.PINARDI@PROVINCIA.PARMA.IT |
| UFFICIO DELLE ENTRATE DI PARMA | | STRADA QUARTA 6/1A - 43100 PARMA | 0521- 269311 |
| PREFETTURA DI PARMA | | STRADA DELLA REPUBBLICA, 39 43100 PARMA | 0521-219404 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI IMMIGRAZIONE PROGETTO GIOVANI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | MARIO ANSALONI | V.LE A. MORO 21 40127 BOLOGNA | 051-6397532 FAX 051-6397080 E-MAIL: MANSALONI@REGIONE. EMILIA-ROMAGNA.IT |
| FORUM SOLIDARIETÀ | AVV. FRANCESCO CAMAT- TINI (RESP. AMBITO GIURI- DICO-AMINISTRATIVO) ORARIO: VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.30 | B.60 MARODOLO,11 43100 PARMA | 0521-228330 0521-287154 |
| S.I.A.E. (SOCIETÀ AUTORI ED EDITORI) | | V.LE MENTANA, 120 43100 PARMA | 0521-238923 |

Q u a d e r n i S o c i a l i

Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma



PROVINCIA
DI PARMA